



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica

MIURAOODGOS prot. n. 4969

Roma, 25 luglio 2014

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di II grado
LORO SEDI

p.c. Ai Dirigenti della Formazione del personale
docente presso gli Uffici Scolastici Regionali

Ai Referenti regionali CLIL
LORO SEDI

Oggetto: Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15.

La presente Nota intende offrire alle Istituzioni scolastiche un quadro riassuntivo della normativa che regola l'insegnamento di una Disciplina Non Linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL e che definisce i requisiti richiesti ai docenti. Essa è finalizzata a fornire suggerimenti su modalità di attuazione e indicazioni operative a Licei e Istituti tecnici in questa prima fase di applicazione degli Ordinamenti.

1. L'insegnamento di una Disciplina Non Linguistica negli Ordinamenti

Nell'ambito della revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, l'articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, introduce nei **Licei Linguistici** l'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL già a partire dal terzo e quarto anno del corso di studi. In particolare la norma prevede:

“Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente”.

In merito al quinto anno degli **altri Licei**, l’art. 10 comma 5 del succitato Regolamento afferma:

"Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento è attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente."

Per quanto riguarda gli **Istituti tecnici**, il DPR 15 marzo 2010, n. 88, all’ art. 8, comma 2 lettera b), prevede che:

"Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti:

(...)

b) i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente."

Nelle more del previsto Decreto, si forniscono di seguito indicazioni sulle modalità per l’introduzione di una DNL secondo la metodologia CLIL nei curricula degli Istituti tecnici.

2. Requisiti per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera

Il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per il Personale scolastico (vedi Allegato 1) ha definito gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari (CFU) per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti tecnici. L’Allegato A del D.D. elenca le competenze richieste al docente CLIL, che caratterizzano il profilo di questa figura professionale e che si riportano di seguito:

Ambito linguistico: <ul style="list-style-type: none">• ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera• ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari in lingua straniera• ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali,...) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera.
Ambito disciplinare: <ul style="list-style-type: none">• è in grado di utilizzare i saperi disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola• è in grado di trasporre in chiave didattica i saperi disciplinari integrando lingua e contenuti.
Ambito metodologico-didattico: <ul style="list-style-type: none">• è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline• è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche• è in grado di realizzare autonomamente un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera• è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.

Ai corsi di perfezionamento del valore di 20 Crediti Formativi Universitari possono accedere i docenti in possesso di:

- a) certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di livello C1 di cui al "QCER – Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura);
- b) competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER.

A riguardo si richiama la normativa di riferimento per il riconoscimento delle certificazioni delle competenze linguistiche:

- il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2012, che individua i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
- i Decreti Direttoriali della Direzione Generale Affari Internazionali che dettagliano l'elenco degli Enti Certificatori riconosciuti, reperibili al link http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-affari-internazionali/enti_certificatori_lingue_straniere

In sintesi, il titolo rilasciato dalla Università al termine del corso di 20 CFU al docente in possesso di certificazione linguistica di livello C1 è il requisito richiesto per l'insegnamento di una DNL in lingua straniera.

Alla luce del Decreto Direttoriale della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 89 del 20/11/2013, si ritiene opportuno precisare che in questa fase di prima applicazione della metodologia CLIL, negli Ordinamenti scolastici, essendo in pieno svolgimento le attività di formazione dei docenti sia sul fronte linguistico che sul fronte metodologico, può trovare impiego nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente in

possesto di una competenza linguistica di Livello B2 del *Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue* e impegnato nella frequenza dei percorsi formativi.

L'avvio graduale, attraverso moduli parziali, può essere sperimentato anche dai docenti comunque impegnati nei percorsi di formazione per acquisire il livello B2.

3. Modalità di attuazione dell'insegnamento di una DNL in LS

Si indicano alcune modalità di attuazione per l'introduzione di una DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, a partire dal prossimo a.s. 2014-15 nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno degli altri Licei e degli Istituti tecnici, finalizzate a permettere una **introduzione graduale** dell'insegnamento della DNL in lingua straniera, considerato che le attività di formazione richiederanno più anni per far acquisire ad un ampio numero di docenti i risultati formativi richiesti.

In primo luogo questa Direzione Generale suggerisce per l'avvio della metodologia CLIL una programmazione da parte del docente DNL concordata anche con l'insegnante di lingua straniera e/o ove presente, con il conversatore di lingua straniera e con l'assistente linguistico, anche tenendo conto degli orientamenti forniti nelle INDICAZIONI NAZIONALI per i Licei e nelle LINEE GUIDA per gli Istituti Tecnici

Potranno essere valorizzate anche le competenze degli insegnanti che rientrano sul territorio Metropolitano dopo aver prestato servizio in scuole italiane all'estero.

3.1. Licei

In proposito si riporta quanto già indicato per **Lingua e Cultura Straniera** nel DECRETO 7 Ottobre 2010, n. 211 recante "INDICAZIONI NAZIONALI riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89":

"... Si realizzeranno inoltre con l'opportuna gradualità anche esperienze d'uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.

... In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per l'apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l'asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.

... Lo studente... utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri."

3.1.1. Licei Linguistici

Il Liceo Linguistico è caratterizzato dallo studio di più sistemi linguistici e culturali e prevede l'acquisizione di una padronanza comunicativa di tre lingue straniere finalizzata a comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.

Nel richiamare le indicazioni fornite da questa DG con nota prot. 240 del 16/01/2013, si suggerisce in classe terza e quarta l'attivazione di norma del 50% del monte ore della disciplina veicolata in lingua straniera, in considerazione anche della necessità di dotare gli studenti della padronanza del linguaggio tecnico-specialistico della disciplina nella lingua italiana.

Per quanto riguarda l'insegnamento di un'altra DNL in una diversa lingua straniera prevista a partire dal quarto anno, anche in questo caso si suggerisce l'attivazione di norma del 50% del monte ore della disciplina veicolata in lingua straniera.

Con riferimento al quinto anno, per entrambe le DNL insegnate in due diverse LS, viene confermata l'attivazione di norma del 50% del monte ore della discipline veicolate in lingua straniera.

3.1.2. Il quinto anno degli altri Licei

Si suggerisce l'attivazione in classe quinta preferibilmente del 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua straniera.

3.2. Istituti Tecnici

Nel ribadire che specifiche indicazioni saranno contenute nell'emanando decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il MEF, si riporta quanto contenuto nelle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI TECNICI - per il secondo biennio e il quinto anno:

"Nel quinto anno è previsto l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese. L'insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. L'integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il modello Content and Language Integrated Learning (CLIL), a cui è riservata di seguito un'apposita sezione, viene realizzata dal docente, con una didattica di tipo fortemente laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all'indirizzo di studio."

Al riguardo si raccomanda una attenta lettura del punto 2.5 "Il CLIL e la promozione del plurilinguismo", nel quale vengono fornite indicazioni metodologiche e consigli su come attivare l'insegnamento. Il Collegio dei docenti, nella sua autonomia, sceglierà, pertanto, la disciplina dell'area d'indirizzo del quinto anno in base ai criteri definiti e alle risorse disponibili, coinvolgendo anche gli insegnanti tecnico-pratici che stanno frequentando i corsi di formazione CLIL.

Resta infine utile ricordare quanto indicato nell' AREA GENERALE per la **disciplina Lingua Inglese** relativamente al secondo biennio e quinto anno:

"L'acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e d'indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività svolte con la metodologia CLIL".

Pertanto la sinergia tra il docente di inglese e i docenti di altre discipline sarà particolarmente significativa ove la DNL costituisce una delle materie caratterizzanti veicolate in lingua straniera.

3.2.1. Il quinto anno degli Istituti Tecnici

Si suggerisce l'attivazione in classe quinta preferibilmente del 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua straniera.

4. Indicazioni operative

Come precisato nel punto precedente, un obiettivo verso cui tendere è quello di insegnare con modalità CLIL orientativamente il 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua straniera. Forme modulari, programmazioni pluriennali, laboratori, momenti intensivi, organizzazioni flessibili sono elementi che possono orientare le scelte didattiche.

4.1. Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche all'interno dell'organico dell'Istituzione scolastica, si raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, che si avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera e eventuali assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica.

4.2. L'attivazione di percorsi CLIL potrà essere facilitata dalla conoscenza e condivisione tra i docenti di *best practices* nazionali o internazionali, dall'utilizzo di tecnologie multimediali e di tecniche comunicative multimodali. Le modalità di realizzazione definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle Istituzioni scolastiche possono prevedere una organizzazione didattica flessibile finalizzata ad una migliore utilizzazione delle competenze professionali disponibili nell'istituto. Possono anche essere promossi incontri tra scuole o reti di scuole, sia in presenza, sia a distanza (videoconferenze o webinar con esperti nazionali o internazionali), che permettano di condividere competenze ed esperienze. Ad esempio, la didattica a classi aperte (il coinvolgimento di più classi o gruppi classe) e l'utilizzo di insegnamento a distanza (lezioni condotte da docenti esperti anche di altre scuole italiane o straniere) possono rappresentare utili strategie organizzative, funzionali all'ampliamento di percorsi formativi CLIL all'interno dell'Istituzione scolastica.

Inoltre, tenendo conto che i corsi di formazione metodologico-didattica, affidati a strutture universitarie, comprendono un monte ore di tirocinio (2 Crediti Formativi, per un totale di circa 50 ore), si ritiene che detto tirocinio, se svolto in classi di Licei o Istituti Tecnici, possa essere dalla scuola considerato equivalente ad una offerta di insegnamento di una DNL in lingua straniera.

5. Esame di Stato

Le nuove modalità di svolgimento dell'Esame di Stato riguarderanno le classi quinte dei licei ed istituti tecnici nell'a.s. 2014-15.

In generale l'accertamento del profitto nelle discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera dovrà, in sede di esame, mettere gli studenti in condizione di valorizzare il lavoro svolto durante l'anno scolastico.

Tuttavia, qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, stante il carattere nazionale di tale prova, essa non potrà essere svolta in lingua straniera.

Invece, la DNL veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d'esame nella terza prova scritta e nella prova orale come di seguito precisato:

TERZA PROVA SCRITTA: La scelta della tipologia e dei contenuti da parte della Commissione terrà conto della modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera tramite metodologia CLIL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.

PROVA ORALE: Per la disciplina non linguistica, il cui insegnamento sia stato effettuato con la metodologia CLIL, il colloquio potrà accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite, qualora il relativo docente venga a far parte della Commissione di esame in qualità di membro interno.

6. Organi e figure di riferimento

Ovviamente l'introduzione della metodologia CLIL comporta il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema scolastico, quali il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti, i Dipartimenti, i Consigli di Classe, il docente di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera, il conversatore in lingua straniera e, ove presente, l'assistente linguistico.

6.1. Il ruolo del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico ha il compito di individuare i docenti con le più elevate competenze sia linguistiche sia metodologiche CLIL da destinare alle prime esperienze di attivazione della DNL in lingua straniera. Tra le sue iniziative può prevedere anche la costituzione o l'adesione a reti di scuole che abbiano come finalità lo sviluppo di pratiche di insegnamento CLIL.

Il Dirigente Scolastico potrebbe favorire attività e iniziative di mobilità e scambi di docenti e studenti, anche attraverso progetti finanziati con fondi europei, al fine di promuovere l'internazionalizzazione del piano dell'offerta formativa. E' auspicabile l'attivazione di iniziative di *job shadowing* con docenti della stessa scuola, di altre scuole italiane o straniere, oppure di iniziative di formazione in servizio "sul campo" inerenti la metodologia CLIL.

6.2. Il ruolo delle Reti di scuole

In questi ultimi anni le scuole in rete hanno operato su vari fronti, mettendo in atto numerose iniziative di formazione linguistica e metodologica, creando situazioni diffuse di sviluppo della metodologia CLIL.

In considerazione del DM 821 dell'11/10/2013 e del D.D. 89 del 20/11/2013 che vedono le istituzioni scolastiche o loro reti, assegnatarie di fondi su specifici progetti di formazione CLIL per docenti, è opportuno incentivare le attività delle **reti di scuole** finalizzate a condividere risorse umane e materiali ed esperienze e, nella migliore delle ipotesi, lezioni CLIL tra classi o gruppi di studenti di scuole diverse (cfr. art. 7 DPR 275/99).

6.3. Il ruolo del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti ha il compito di definire i criteri per l'individuazione delle discipline da destinare all'insegnamento secondo la metodologia CLIL e attivare i Dipartimenti con indicazioni funzionali alla progettazione di percorsi CLIL, anche in riferimento alle strategie e alle modalità attuative precedentemente menzionate.

6.4. Il ruolo dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe

I Dipartimenti, ove attivati, sono chiamati a individuare modalità operative e contenuti da sviluppare con la metodologia CLIL, soprattutto nella fase di definizione dei nuclei disciplinari da veicolare in lingua straniera e relative modalità di realizzazione. I Consigli di Classe sono chiamati a lavorare in sinergia e nell'ottica del confronto e del supporto reciproco, in tutte le fasi di progettazione ed implementazione dell'insegnamento della DNL in lingua straniera.

6.5. Il ruolo del docente di lingua straniera, dell'eventuale conversatore di lingua straniera e dell'eventuale assistente linguistico

A livello ordinamentale, per il docente di lingua straniera e, ove presenti, il conversatore di lingua straniera o l'assistente linguistico, non è previsto un diretto coinvolgimento attraverso forme di compresenza o codocenza, anche se è auspicabile una interazione al livello progettuale. Va osservato infatti, che queste figure professionali rivestono un ruolo fondamentale all'interno del Consiglio di Classe, soprattutto per le sinergie che potrebbero essere create con il docente DNL, come precisato nel punto 3. Esse potranno infatti fornire preziosi ed imprescindibili strumenti per l'analisi del profilo della classe in relazione alle competenze linguistico-comunicative e per una progettazione condivisa e pienamente rispondente ai bisogni formativi degli studenti, oltre a suggerire tecniche e modalità di insegnamento CLIL.

Si auspica quindi, la costituzione di veri e propri **team CLIL** (docente di DNL, docente di lingua straniera, eventuale conversatore di lingua straniera o assistente linguistico), finalizzati allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze.

6.6. Il ruolo degli Uffici Scolastici Regionali

Agli Uffici Scolastici Regionali è affidato il compito di coordinare le attività delle reti di scuole per lo sviluppo di pratiche di insegnamento secondo la metodologia CLIL, da sostenere anche con interventi formativi a cura degli Uffici stessi in collaborazione con strutture universitarie, enti culturali, associazioni professionali o altri soggetti.

di scuole

M. 821 dell'11/10/2013 e il D.D. 89 del 20/11/2013 sono state organizzate sulle varie Reti di Licei e Istituti Tecnici che hanno attivato "percorsi di formazione a far raggiungere ai docenti di discipline non linguistiche una adeguata competenza utile all'assolvimento del compito".

La Direzione Generale è impegnata dall'a.s. 2012-13 nell'attivazione della Rete nazionale di Licei Linguistici, finalizzata alla diffusione e al supporto della metodologia CLIL.

La Rete è costituita da una Istituzione scolastica capofila per ogni Regione, a cui è stato affidato il compito di promuovere e coordinare in particolare attività di formazione correlate alla diffusione della metodologia CLIL.

Inoltre, come previsto, è stato attivato un progetto di monitoraggio (cfr. nota di questa D.G. del 30/10/13) rivolto ai docenti di disciplina non linguistica che hanno insegnato nelle classi terze dei licei linguistici nell'a.s. 2012-13.

La pubblicazione dei dati di questo questionario, a cura di un Gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Generale, ha permesso di mettere a fuoco le modalità con le quali sono stati progettati i percorsi CLIL, le scelte motivazionali, didattiche e organizzative, le aspettative e gli atteggiamenti dei docenti nei confronti di questa metodologia.

La comunicazione e diffusione dei risultati è avvenuta nel corso di un Seminario che si è tenuto il giorno 5 marzo u.s. presso la Sala della Comunicazione del MIUR, durante il quale è stato presentato il *Rapporto di monitoraggio nelle classi terze dei Licei Linguistici dell'a.s. 2012/13*, reperibile al link

<http://www.miur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil>

Si ringraziano le Istituzioni scolastiche per l'impegno nella realizzazione di questa importante attività metodologica, che risulta particolarmente apprezzata da famiglie e studenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Carmela PALUMBO



Allegato 1: Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici.

7. Le Reti

Con il Decreto Ministeriale del 11/10/2013, il territorio è stato organizzato in Reti finalizzate alla promozione professionale dei docenti.

Questa Direzione Generale ha attivato la Rete dei Licei Linguistici.

La Rete è costituita da una Istituzione scolastica capofila per ogni Regione, a cui è stato affidato il compito di promuovere e coordinare in particolare attività di formazione correlate alla diffusione della metodologia CLIL.

Tra le attività previste, è stato attivato un progetto di monitoraggio (cfr. nota di questa D.G. del 30/10/13) rivolto ai docenti di disciplina non linguistica che hanno insegnato nelle classi terze dei licei linguistici nell'a.s. 2012-13.

L'elaborazione e la pubblicazione dei dati di questo questionario, a cura di un Gruppo di lavoro costituito presso la Direzione Generale, ha permesso di mettere a fuoco le modalità con le quali sono stati progettati i percorsi CLIL, le scelte motivazionali, didattiche e organizzative, le aspettative e gli atteggiamenti dei docenti nei confronti di questa metodologia.

La comunicazione e diffusione dei risultati è avvenuta nel corso di un Seminario che si è tenuto il giorno 5 marzo u.s. presso la Sala della Comunicazione del MIUR, durante il quale è stato presentato il *Rapporto di monitoraggio nelle classi terze dei Licei Linguistici dell'a.s. 2012/13*, reperibile al link

<http://www.miur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/clil>

Si ringraziano le Istituzioni scolastiche per l'impegno nella realizzazione di questa importante attività metodologica, che risulta particolarmente apprezzata da famiglie e studenti.

Allegati
Personale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Decreto n° 6

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli Istituti professionali e le relative linee guida per il secondo biennio e l'ultimo anno di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88, regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici, che, all'articolo 8, introduce, nel quinto anno, l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, che introduce, all'articolo 10, l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera veicolare, a partire dal terzo anno dei licei linguistici e nel quinto anno degli altri licei;
- VISTO il proprio decreto 29 luglio 2010, con il quale è stato istituito presso questa Direzione generale il Gruppo di Lavoro CLIL;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, articolo 14, contenente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 416;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2010, n.211, regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- VISTA la propria nota prot. 10872 del 9 dicembre 2010 relativa all'avvio delle attività per la formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia *Content and Language Integrated Learning* (CLIL) rivolte ai docenti in servizio;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, (pubblicato nella G.U. 299 del 24 dicembre 2011), contenente "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- VISTA la direttiva Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, 29 novembre 2007 e, in particolare, gli articoli 63 e 64;
- SENTITA la Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio universitario;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, previsto dai nuovi ordinamenti dei Licei, degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici di cui ai Regolamenti sopra menzionati, destinati esclusivamente ai docenti in servizio negli istituti medesimi;

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici.
2. I corsi di cui al comma 1 si configurano come corsi di formazione in servizio ai sensi degli articoli 63 e 64, commi 8 e 9, del CCNL del personale del comparto scuola 29 novembre 2007.

Art. 2

(Profilo del docente CLIL e articolazione dei corsi di perfezionamento)

1. Il profilo del docente CLIL in esito al corso di perfezionamento di cui all'articolo 1, è descritto nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. L'articolazione dei corsi e la tabella dei crediti formativi universitari, che possono essere riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), sono contenuti nell'Allegato B, parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Art. 3

(Destinatari)

1. I corsi di perfezionamento sono rivolti a docenti di discipline non linguistiche dei licei e degli istituti tecnici:
 - a) a tempo indeterminato;
 - b) a tempo determinato in possesso di abilitazione e inseriti a pieno titolo nell'anno scolastico 2011-2012 nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera C, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. I docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione possono accedere ai corsi di perfezionamento di cui al presente decreto senza oneri a carico dello Stato.

Art. 4

(Accesso ai corsi)

1. Ai corsi di cui all'articolo 1 possono accedere:
 - a) i docenti in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di Livello C1 di cui al "QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura);
 - b) i docenti con competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER.
2. I docenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ammessi al colloquio finale di cui all'articolo 6, comma 1, previo conseguimento della certificazione di livello C1 del QCER.
3. Per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13, con riferimento a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, è considerato prioritario l'accesso ai corsi dei docenti di liceo linguistico e dei docenti in servizio presso istituzioni scolastiche ove sono attivati percorsi di liceo linguistico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, i criteri di individuazione dei docenti destinatari dei corsi sono definiti dalle istituzioni scolastiche interessate, previa delibera dei competenti organi, anche attraverso eventuali accordi di rete tra le istituzioni medesime.

Art. 5

(Soggetti qualificati)

1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), individuate attraverso appositi bandi emanati dall'ANSAS (ex INDIRE).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

2. Gli Uffici Scolastici Regionali concorrono alla realizzazione dei corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1, destinati ai soggetti di cui all'articolo 3, attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse disponibili anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 6

(Valutazione e titolo finale)

1. I corsi di cui all'articolo 1 si concludono con un esame finale, che consiste in un colloquio, condotto ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), i cui esiti sono valutati in trentesimi.
2. I candidati accedono alla prova finale di cui al comma 1 se hanno conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative previste dai corsi di cui all'articolo 1.
3. Nelle more della definizione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il titolo rilasciato al termine dei corsi di cui all'articolo 1 è requisito richiesto per impartire gli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10, comma 5, del decreto medesimo.
4. Ai docenti che hanno superato l'esame finale di cui al comma 1 è rilasciato un certificato di corso di perfezionamento con descrizione del percorso formativo seguito.

Roma, 16 Aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano CHIAPPETTA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

ALLEGATO A

Profilo del docente CLIL

Il profilo del docente CLIL è così caratterizzato in relazione agli ambiti linguistico, disciplinare e metodologico-didattico

Ambito linguistico:

- ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera
- ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari in lingua straniera
- ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali,...) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera.

Ambito disciplinare:

- è in grado di utilizzare i saperi disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola
- è in grado di trasporre in chiave didattica i saperi disciplinari integrando lingua e contenuti.

Ambito metodologico-didattico:

- è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline
- è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche
- è in grado di realizzare autonomamente un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera
- è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

ALLEGATO B

Articolazione del corso di perfezionamento e Tabella dei crediti formativi universitari

Attività formative	Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare (SSD)	Crediti Formativi Universitari (CFU)
di base	Aspetti teorici e metodologici trasversali, come elementi di partenza per i laboratori previsti nelle attività formative caratterizzanti.	SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN* di tutte le lingue purché vengano attivati insegnamenti di contenuto glottodidattico <i>* La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di formazione</i>	9 CFU
caratterizzanti I CFU da acquisire in queste attività formative caratterizzanti avranno forma primariamente laboratoriale e dovranno portare ad una effettiva integrazione tra gli insegnamenti impartiti.	Didattiche disciplinari in prospettiva veicolare (CLIL)	SSD L-LIN/02 e SSD L – LIN * della lingua scelta SSD delle discipline da veicolare <i>* La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di formazione.</i>	9 CFU delle discipline linguistiche di cui almeno 3 CFU in copresenza con le discipline da veicolare
Altre attività - tirocinio CLIL con modalità di ricerca-azione anche a distanza e colloquio finale.			2 CFU
Totale			20 CFU